

Repertorio n. 3.699

Raccolta n. 1.747

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno dicembre duemiladiciassette (21/12/2017).

In Cava de' Tirreni (SA), piazza Eugenio Abbro n. 1, presso
il Palazzo di Città, alle ore quindici e minuti quaranta.

Innanzi a me, **Avv. Teresa LOMONACO, Notaio in Mercato San Se-**
verino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

E' COMPARSO IL SIGNOR:

AGRUSTA Mariano, nato a Salerno il 24 novembre 1985, il qua-
le dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-
cietà

"AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI"

con sede in Cava de' Tirreni (SA), via Alfonso Balzico n.
46, ove per la carica è domiciliato, capitale sociale Euro
886.689,00 =, interamente versato, iscritta nel Registro del-
le Imprese di Salerno, codice fiscale 80032380653, numero
R.E.A. 293576.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordi-
naria della predetta società, che si riunisce per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie con gli adeguamenti previsti dal D.Lgs.

175/2016. Approvazione nuovo statuto.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell' ARTICOLO QUATTORDICESIMO dello Statuto sociale, assume la presidenza il richiedente, il quale dichiara:

-- che l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo

ed ora, in seconda convocazione - essendo la prima convoca-

zione andata deserta - giusta avviso del 7 dicembre 2017, co-

municato ai soci ai sensi ed in conformità di quanto previ-

sto dallo Statuto sociale;

-- che della compagine sociale sono presenti - in proprio o

per deleghe, che restano acquisite agli atti della società -

i soci come da "foglio delle presenze" che si allega al pre-

sente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me

Notaio datane;

-- che è pertanto presente il 62,33% (sessantadue virgola

trentatre per cento) del capitale sociale;

-- che dell'Organo amministrativo è presente il Presidente

del Consiglio di Amministrazione, nella persona di sé medesi-

mo, ed il signor Sabino DE BLASI, nato a Pagani (SA) il 15

settembre 1955;

-- che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presi-

dente dott. Sabatino CAPO, nato a Salerno il 6 ottobre 1957,

e dei Sindaci Effettivi dott. Vincenzo CARDONE, nato a Saler-

no il 28 maggio 1985, e dott.ssa Anna CAVALIERE, nata a Furo-

re (SA) il 12 giugno 1959;

-- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argo-
menti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non oppor-
si alla trattazione dei medesimi.

Tutto ciò constatato, il Presidente, verificata la regola-
rità della costituzione, accertata l'identità e la legittima-
zione degli intervenuti, dichiara la presente Assemblea vali-
damente costituita ai sensi di Statuto e di legge e pertanto
la invita a svolgere l'ordine del giorno sopra indicato.

Aperta la discussione, prende la parola il Presidente il qua-
le espone all'Assemblea i contenuti del D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica), come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.
100, precisando quali siano gli obblighi di adeguamento di
Statuto per le società a partecipazione pubblica, e chiaren-
do quali, tra questi, risultano essere di interesse per la
società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI":

*- ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016, in caso
di svolgimento di servizi in house providing, la previsione
che l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà es-
sere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affida-
ti dall'Ente pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produ-
zione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato*

	<i>sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di</i>	
	<i>conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza</i>	
	<i>sul complesso dell'attività principale della società;</i>	
	<i>- ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016, adeguamento delle</i>	
	<i>norme in materia di Organo Amministrativo;</i>	
	<i>- ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 175/2016, adeguamento delle</i>	
	<i>norme in materia di Revisione legale dei conti.</i>	
	Il Presidente pertanto propone di modificare:	
	-- l'ARTICOLO TERZO dello Statuto, aggiungendo un comma del	
	seguinte letterale tenore:	
	" " ARTICOLO TERZO	
	[...]	
	" " In caso di svolgimento di servizi in house providing, ai	
	sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottan-	
	ta per cento del fatturato della Società dovrà essere effet-	
	tuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'En-	
	te pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produzione ulte-	
	riore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consenti-	
	ta solo a condizione che la stessa permetta di conseguire e-	
	conomie di scala o altri recuperi di efficienza sul comples-	
	so dell'attività principale della società." ";	
	-- l'ARTICOLO DICIOTTESIMO Statuto, che assumerebbe il se-	
	guente letterale tenore:	
	" " ARTICOLO DICIOTTESIMO. La società è amministrata: a) da	
	un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazio-	

ne composto da tre a cinque membri, secondo il numero che

sarà determinato in via esclusiva dall'Assemblea con delibe-

ra motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa e tenedo conto delle esigenze di contenimento

dei costi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016.

L'Organo amministrativo può essere composto anche da non so-

ci, soggiace alle ipotesi di incompatibilità e inconferebi-

lità previste dal D.Lgs. 39/2013 e ai divieti di cui al-

l'art. 11, comma 8, D.Lgs. 175/2016 e, infine, deve possede-

re i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia

previsti dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 175/2016. La scelta

dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere

effettuata nel rispetto dei criteri di equilibrio di genere

stabiliti dalla Legge 120/2011.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il

disposto dell'art. 2383 c.c., sono rieleggibili. Essi scado-

no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea fissa l'eventuale compenso degli Amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragione del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 175/2016 è vietata la

corresponsione ai componenti dell'Organo amministrativo: a)

di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo

lo svolgimento dell'attività; b) di trattamenti di fine man-

dato.

E' altresì vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società; l'Assemblea ha la facoltà di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi previsti dalla legge e, nel caso di loro costituzione, ai relativi componenti non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. La durata della loro carica è stabilita dall'organo che li elegge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D.Lgs. 175/2016, la carica di Vice Presidente costituisce esclusivamente modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D.Lgs. 175/2016 il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea."";

-- l'ARTICOLO VENTITREESIMO dello Statuto, aggiungendo un

comma del seguente letterale tenore:

"" [...]

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti all'osservanza dei principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016 e allo svolgimento delle attività ivi previste.";

-- l'ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO dello Statuto, aggiungendo un

comma del seguente letterale tenore:

"" [...]

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 175/2016, la società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013.";

-- l'ARTICOLO VENTISETTESIMO e l'ARTICOLO VENTOTTESIMO, che

assumerebbero il seguente letterale tenore:

"" ARTICOLO VENTISETTESIMO. *Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.*

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e

determina il compenso agli stessi spettante.

Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poichè la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco e la sua sostituzione.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO VENTOTTESIMO. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nel Registro tenuto presso il competente Ministero ai sensi del D.Lgs 39/2010."".

Terminata la sua relazione, il Presidente invita l'assemblea ad assumere le delibere del caso.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, con la sola astensione dal voto del socio COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA e con il consenso unanime di tutti gli altri soci, con voti palesi espressi per alzata di mano, come il Presidente accerta e proclama,

DELIBERA:

1) - di adeguare lo statuto sociale al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come proposto dal Presidente e di modificare specificamente:

-- l'ARTICOLO TERZO dello Statuto, che assume il seguente

letterale tenore:

" **ARTICOLO TERZO.** La società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", costituita nei modi e per le forme di cui all'art. 35, comma 5, Legge Finanziaria 448/2001 (Finanziaria per il 2002) e in linea con quanto fissato dall'art. 115, comma 7, D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato.

Più in particolare, la società svolge:

a) la gestione di servizi afferenti il ciclo completo delle acque: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

b) la gestione integrale di tutte le tipologie di servizio, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla loro implementazione, afferenti la conduzione di reti ed impianti di depurazione delle acque reflue;

c) la realizzazione, anche per conto di terzi soggetti pubblici o privati, di studi, ricerche, progettazione ed indagini compatibili con lo scopo sociale, acquisizione, sperimentazione ed applicazione di nuove tecnologie afferenti i settori di cui al punto a);

d) ogni altro servizio inerente la gestione del ciclo integrato delle acque, ivi comprese la bollettazione e la fatturazione all'utenza, ed eventuali altri servizi di pubblica utilità, comprese attività e servizi di bonifica e riqualifi-

	cazione ambientale, ad essa conferiti dagli Enti proprietari	
	od affidatari di altri soggetti pubblici o privati in virtù	
	di specifici atti convenzionali;	
	e) imbottigliamento della risorsa idrica captata presso le	
	sorgenti convenzionate;	
	f) gestione e/o manutenzione di reti ed infrastrutture di ac-	
	quedotto, fognarie e di depurazione, compatibilmente con la	
	normativa vigente. La società può, inoltre, eseguire ogni al-	
	tra attività, operazione e servizio attinente o connesso al-	
	la gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi	
	compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la	
	gestione di impianti specifici, sia direttamente che indiret-	
	tamente. La società, in via strettamente strumentale al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, potrà espletare ogni altra	
	operazione finanziaria e commerciale, immobiliare e mobilia-	
	re, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti,	
	mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese od	
	entità associative in genere, italiane ed estere, aventi og-	
	getti eguali, connessi, complementari, accessori, ausiliari	
	o affini ai propri. In particolare, la società potrà assume-	
	re quote di partecipazione e interessenze in seno ad altri	
	soggetti, anche appositamente costituiti, per la gestione	
	dei servizi idrici integrati in ambito ottimale secondo le	
	norme di settore vigenti.	
	In via complementare alle attività principali, inoltre, la	

società potrà:

a) eseguire su reti ed impianti in gestione controlli, verifiche e manutenzioni, compatibilmente con le normative di settore vigenti;

b) svolgere attività di interesse ambientale, quali la cartografia ed il monitoraggio dei corpi idrici e reti di adduzione presenti nel territorio;

c) svolgere attività di progettazione, realizzazione e gestione di reti anche telematiche per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche;

d) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e di certificazione, per conto di soggetti pubblici e/o privati;

e) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione e lo svolgimento di campagne informative ed educative sul corretto utilizzo delle risorse idriche;

f) elaborare progetti e dirigere lavori di opere rientranti nel settore di competenza per conto proprio o commissionate da terzi.

g) attività di gestione sia diretta che indiretta.

La società può provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli e commi in ambito territoriale na-

	zionale ed internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali, ove non vietato dalle norme vigenti.	
	La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che	
	indirettamente, sotto qualsiasi forma, costituire e liquidare i soggetti sopra indicati nonchè esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario. La società può espletare ogni	
	altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari ed immobiliari.	
	La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonchè con gli altri enti pubblici ed università, stipulando con essi convenzioni.	
	La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive, ove consentito e con le procedure previste dalle norme vigenti.	
	<i>In caso di svolgimento di servizi in house providing, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottanta</i>	

per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."";

-- l'ARTICOLO DICIOTTESIMO dello Statuto, che assume il seguente letterale tenore:

" ARTICOLO DICIOTTESIMO. La società è amministrata: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero che sarà determinato in via esclusiva dall'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenedo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016.

L'Organo amministrativo può essere composto anche da non soci, soggiace alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e ai divieti di cui all'art. 11, comma 8, D.Lgs. 175/2016 e, infine, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 175/2016. La scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri di equilibrio di genere stabiliti dalla Legge 120/2011.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il

disposto dell'art. 2383 c.c., sono rieleggibili. Essi scado-

no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea fissa l'eventuale compenso degli Amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragione del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 175/2016 è vietata la

corresponsione ai componenti dell'Organo amministrativo: a)

di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo

lo svolgimento dell'attività; b) di trattamenti di fine man-

dato.

E' altresì vietata l'istituzione di organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in materia di società; l'Assem-

blea ha la facoltà di costituire comitati con funzioni con-

sultive o di proposta nei soli casi previsti dalla legge e,

nel caso di loro costituzione, ai relativi componenti non

può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamen-

te superiore al 30% (trenta per cento) del compenso delibera-

to per la carica di componente dell'Organo amministrativo e

comunque proporzionata alla qualificazione professionale e

all'entità dell'impegno richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-

duto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed

eventualmente un Vice Presidente. La durata della loro cari-

ca è stabilita dall'organo che li elegge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D.Lgs. 175/2016,

la carica di Vice Presidente costituisce esclusivamente moda-

lità di individuazione del sostituto del Presidente in caso

di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi

aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D.Lgs. 175/2016

il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di ge-

stione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di de-

leghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'As-

semblea."";

-- l'ARTICOLO VENTITREESIMO dello Statuto, che assume il seguente letterale tenore:

"" ARTICOLO VENTITREESIMO. All'amministratore Unico o al Con-

siglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordi-

naria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli ri-

servati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei

soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazio-

ne nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite

all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- l'indicazioni di quali amministratori abbiano la rappresen-

tanza della società;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normati-

	ve;	
	- il trasferimento della sede sociale in altro Comune del	
	territorio nazionale;	
	- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un	
	terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni	
	senza valore nominale.	
	<i>L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione so-</i>	
	<i>no tenuti all'osservanza dei principi fondamentali sull'orga-</i>	
	<i>nizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubbli-</i>	
	<i>co ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016 e allo svolgimento</i>	
	<i>delle attività ivi previste.</i>	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione pos-	
	sono delegare i propri poteri a procuratori o ad uno o più	
	membri dello stesso Consiglio, determinando i limiti della	
	delega."";	
	-- l'ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO dello Statuto, che assume il	
	seguito letterale tenore:	
	" ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO. Gli esercizi sociali si chiudo-	
	no al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione	
	del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio sociale	
	deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in	
	cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio conso-	

lidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 175/2016, la società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013."";

-- l'ARTICOLO VENTISETTESIMO e l'ARTICOLO VENTOTTESIMO, che assumono il seguente letterale tenore:

" ARTICOLO VENTISETTESIMO. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante.

Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poichè la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco e la sua sostituzione.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il vo-

to favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO VENTOTTESIMO. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nel Registro tenuto presso il competente Ministero ai sensi del D.Lgs 39/2010."";

3) - di approvare un nuovo testo di statuto, contenente le citate modifiche, che, omessane la lettura, per espressa dispensa avuta dal comparente, viene da questo e da me Notaio sottoscritto ed al presente verbale allegato sotto la "**B**".

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per parte straordinaria alle ore sedici e minuti venticinque.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura alla parte comparente che, a mia domanda, lo approva e conferma, con me sottoscrivendolo alle ore sedici e minuti trenta.

Consta di fogli cinque, scritto parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate diciannove e sin qui della presente.

F.to: Mariano Agrusta, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).